

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili
Peter Winkler Stefan Sandrini
Stefan Engele
Oskar Malfertheiner Massimo Moser
Michael Schieder Martina Malfertheiner
Andrea Tinti Iwan Gasser
Stefano Seppi Carla Kaufmann
Rechtsanwalt – avvocato
Chiara Pezzi
Mitarbeiter – Collaboratori
Karoline de Monte Thomas Sandrini
Mariathesia Obkircher Julia Maria Graf
Karl Elsler

Circolare

numero: 022 del: 02.03.2026

autore: Andrea Tinti

A tutti i clienti interessati

Bonus pubblicità 2026: „prenotazione" entro il 1° aprile 2026

sintesi:

Il credito d'imposta per il 2026 riguarda gli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa, con un'agevolazione del 75% sul valore incrementale rispetto all'anno precedente. Possono beneficiarne imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, purché gli investimenti superino l'1% rispetto a quelli del 2025. Sono ammissibili solo spese per acquisto di spazi pubblicitari su stampa quotidiana e periodica, esclusi altri tipi di pubblicità. Il bonus è soggetto al limite delle risorse stanziato, con un plafond di 30 milioni annui. L'agevolazione va usufruita tramite mod. F24 e può essere utilizzata solo dopo la realizzazione degli investimenti.

Come noto¹ è previsto ogni anno il riconoscimento di un credito d'imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie².

Il credito d'imposta per l'anno 2026:

- riguarda soltanto gli investimenti sulla **stampa**³ (quotidiana e periodica, **anche on line**);
- sarà pari al **75%** del valore incrementale degli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line e solo in presenza dell'**incremento minimo dell'1%** degli analoghi investimenti effettuati nell'anno precedente (2025).

1 Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del “bonus pubblicità”⁴:

- le imprese;
- i lavoratori autonomi;
- gli enti non commerciali;

¹Vedasi la nostra ultima circolare 8/2026

²art. 57-bis del DL 50/2017 conv. e successive modifiche; DPCM 16.5.2018 n. 90

³Art. 25-bis del DL 17/2022

⁴Art. 2, c. 1 del DPCM 90/18

indipendentemente dalla natura giuridica, dalle dimensioni e dal regime contabile adottato.

2 Investimenti ammissibili

In linea generale, sono oggetto dell'agevolazione gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati sulla **stampa** quotidiana e periodica, anche on-line.

Più precisamente, sono agevolabili gli investimenti riferiti all'acquisto di **spazi pubblicitari e inserzioni commerciali** effettuati su **giornali quotidiani e periodici** (nazionali o locali), pubblicati in edizione cartacea o editi in formato digitale⁵, iscritti presso il competente Tribunale⁶ ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione (ROC)⁷ e, in ogni caso, dotati della figura del direttore responsabile⁸.

È quindi opportuno che i citati requisiti (registrazione al ROC/Tribunale ovvero nomina della figura del direttore responsabile) siano confermati direttamente dal fornitore (editore).

L'importo da considerare ai fini dell'agevolazione è costituito dall'ammontare delle spese di pubblicità, al netto dell'IVA se detraibile. In caso di IVA indetraibile, l'importo da considerare ai fini dell'agevolazione è costituito dall'ammontare complessivo della spesa pubblicitaria (imponibile + IVA)⁹.

Ai fini del credito d'imposta le spese per acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto:

- delle spese accessorie;
- dei costi di intermediazione;
- di ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio, anche se ad esso funzionale o connesso.

2.1 Spese escluse dal credito d'imposta

Sono espressamente escluse dal credito d'imposta le spese per¹⁰:

- inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro,
- grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display, pubblicità su schermi di sale cinematografiche, pubblicità tramite social o piattaforme on line, banner pubblicitari su portali on-line¹¹.

2.2 Società concessionarie

Le somme complessivamente fatturate da società concessionarie della raccolta pubblicitaria sono interamente ammissibili ai fini del calcolo del credito d'imposta, in quanto costituiscono, per l'operatore economico committente, l'effettiva spesa sostenuta per l'acquisto **degli spazi**¹². Sono, invece, escluse le spese sostenute dagli operatori economici che scelgano di avvalersi di servizi di consulenza o intermediazione.

2.3 Agenzie di stampa

Gli investimenti pubblicitari **sul sito web di un'agenzia di stampa** sono ammissibili a condizione che¹³:

⁵(senza dover rispettare i requisiti ex art. 7 co. 1 e 4 del DLgs. 70/2017, anche se richiamati dall'art. 3 del DPCM 16.5.2018; cfr. FAQ Dipartimento per l'informazione e l'editoria 23.10.2019)

⁶ex. art. 5 Legge n. 47 del 8.02.1948

⁷ex. Art. 1, c. 6, lett. a), n. 5), Legge n. 249 del 31.7.1997

⁸Art. 3, DL 50/2017 e FAQ: <https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/altre-misure-di-sostegno-alleditoria/faq-sul-credito-di-imposta-su-investimenti-pubblicitari-incrementali/>

⁹FAQ 23.10.2019

¹⁰Art. 3, c. 1 del DPCM 90/18

¹¹FAQ 23.10.2019

¹²FAQ 23.10.2019

¹³FAQ 23.10.2019

- la relativa testata giornalistica sia registrata presso il competente Tribunale civile ovvero presso il Registro degli operatori della comunicazione;
- la testata sia dotata della figura del direttore responsabile.

3 Condizione oggettiva: investimenti incrementali del'1%

Per beneficiare dell'agevolazione, il valore complessivo degli investimenti agevolabili deve **superare almeno del'1%** egli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente¹⁴.

Non è considerato incrementale l'investimento delle imprese che hanno iniziato l'attività nel corso dell'anno per il quale è richiesto il beneficio o di quelle che nell'anno precedente a quello per il quale il beneficio è richiesto non abbiano effettuato investimenti pubblicitari ¹⁵.

4 Misura del credito d'imposta per il 2026

Il credito d'imposta "teorico", che spetta comunque nel limite massimo di spesa stabilito, è previsto nella misura unica del **75% del valore incrementale** rispetto all'anno precedente degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line¹⁶.

L'ammontare del credito effettivamente fruibile è definito con apposito provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

4.1 Criterio di competenza per la corretta imputazione delle spese agevolabili e rilascio dell'**ATTESTAZIONE** delle spese effettuate da parte di un soggetto abilitato

Le spese si considerano sostenute in base al principio di **competenza**¹⁷.

L'effettuazione di tali spese deve risultare da un'apposita attestazione¹⁸ predisposta da un soggetto legittimato¹⁹ al rilascio del visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi (ad. es. commercialisti) o da un revisore legale dei conti²⁰.

Tale attestazione²¹ :

- riguarda esclusivamente l'effettività del sostenimento delle spese;
- deve essere prodotta solo in relazione alla "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati", di cui costituisce un presupposto.

4.2 Bonus pubblicità concesso nei limiti delle risorse stanziare dalla legge

L'agevolazione è concessa nel rispetto del limite delle risorse stanziare annualmente con apposito DPCM entro il 31 marzo di ogni anno²² nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro in ragione d'anno, dal 2023 in poi.

Per questo motivo, nel caso in cui l'ammontare delle risorse stanziare sia insufficiente rispetto alle richieste ammesse, il credito d'imposta effettivamente fruibile sarà inferiore a quello richiesto. In tal caso le risorse stanziare saranno ripartite tra i beneficiari in misura proporzionale

¹⁴Comma 1, art. 57-bis del DL 50/2017

¹⁵Parere Consiglio di Stato 1255/2018, risposte 19.10.2018 e risposta a interpello 18.10.2018 n. 38

¹⁶Art. 57-bis co. 1-bis del DL 50/2017

¹⁷In base all'art. 109 del TUIR, così come richiamato dall'art. 4, c. 2 del DPCM 90/18

¹⁸Art. 4, c. 2 del DPCM 90/18

¹⁹di cui all'art. 35 co. 1 lett. a) e 3 del DLgs. 241/97

²⁰ai sensi dell'art. 2409-bis c.c.

²¹FAQ 23.10.2019

²²Art. 57-bis, c. 3 del DL 50/17 e Art. 4, c. 1 del DPCM 90/18

al credito d'imposta astrattamente spettante.

4.3 Credito d'imposta effettivamente utilizzabile

L'ammontare del credito d'imposta effettivamente fruibile da ciascun richiedente sarà stabilito con un apposito provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'editoria²³, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.

4.4 Obbligo di rispetto del LIMITE previsto dal regime “DE MINIMIS”

Il bonus fiscale per la pubblicità può essere concesso solo entro i limiti degli aiuti “*de minimis*”²⁴. Tale normativa stabilisce che un'unica impresa non può ricevere aiuti da uno Stato membro per un importo complessivo superiore dal 2025 ad € 300.000²⁵ nell'arco di tre esercizi²⁶.

Un primo aiuto, al fine di verificare il superamento dei limiti, può avvenire tramite la consultazione in internet del “Registro Nazionale degli Aiuti di Stato”²⁷.

5 Modalità di utilizzo del credito d'imposta e indicazione in dichiarazione dei redditi

Il credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24, dopo la realizzazione dell'investimento incrementale, nella misura che sarà indicata in un apposito provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio²⁸.

Per la compilazione del mod. F24:

- il codice tributo da utilizzare è “**6900**”;
- come anno di riferimento va indicato l'**anno in cui il contributo è stato concesso**.

Ai fini dell'utilizzo del credito d'imposta, il mod. F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate²⁹ a decorrere dal **quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione** del provvedimento che comunica l'ammontare spettante (punto 8.3).

Il credito d'imposta spettante va **indicato nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta di maturazione** a seguito degli investimenti effettuati e di quelli di utilizzo dello stesso³⁰.

6 Aspetti fiscali

In assenza di specifiche disposizioni di senso contrario, il credito d'imposta si configura come un contributo tassabile ai fini IRPEF, IRES e IRAP³¹.

Posto che, in linea di massima, le spese di pubblicità sono costi di periodo e il credito d'imposta potrebbe quindi configurarsi come un contributo in conto esercizio, sotto il profilo fiscale lo stesso genera ricavi³².

²³Art. 5, c. 3 del DPCM 90/18

²⁴art. 1 co. 762 della L. 145/2018, Art. 57-bis, c. 1, del DL 50/2017; art. 1 co. 762 della L. 145/2018 e DPCM 11.4.2019.

²⁵Come previsto dal nuovo regolamento Ue 13 dicembre 2023 n. 2831 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 15 dicembre 2023. Anche con il nuovo regolamento, le disposizioni sugli aiuti “*de minimis*” continuano ad applicarsi agli aiuti di Stato concessi alle imprese di qualsiasi settore, a eccezione di quelli espressamente indicati nell'art. 1, quali, ad esempio, gli aiuti di Stato riconosciuti a imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacultura o di prodotti agricoli.

²⁶Per completezza, si rileva che, per le imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (SIEG), il limite “*de minimis*” dal 1° gennaio 2025 sarà invece incrementato da 500.000 a 750.000 euro nell'arco di un triennio, secondo quanto previsto dal nuovo regolamento Ue 13 dicembre 2023 n. 2832.

²⁷<https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx>

²⁸Art. 4, c. 4 del DPCM 90/18

²⁹Art. 4, c. 5 del DPCM 90/18

³⁰Art. 5, c. 4 del DPCM 90/18

³¹FAQ 23.10.2019

³²Ai sensi dell'art. 85 co. 1 lett. g) del TUIR.

7 Cumulabilità con altre agevolazioni

Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione alle medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normative statali, regionali o europee, salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità delle agevolazioni stesse³³.

8 Domanda di ammissione all'agevolazione e dichiarazione degli investimenti pubblicitari effettuati

Per poter fruire del credito d'imposta i soggetti interessati devono presentare³⁴:

- nel periodo compreso tra il 01.03 ed il 31.03 di ciascun anno la **“Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta”**, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell'anno agevolato (si tratta sostanzialmente di una “prenotazione” del credito d'imposta);
- nel periodo compreso tra il 09.01 ed il 9.02 **dell'anno successivo** (quindi 2027 per il bonus 2026) la **“Dichiarazione sostitutiva** relativa agli investimenti effettuati” per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l'accesso al credito d'imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell'anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti richiesti dalla normativa.

Per la “Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta” e la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” va utilizzato lo stesso modello, barrando la relativa casella. Il modello e le relative istruzioni sono reperibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate³⁵ ovvero sul sito del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri³⁶.

Qualora l'ammontare complessivo del credito d'imposta richiesto sia superiore a € 150.000 il richiedente deve rilasciare anche apposite dichiarazioni inerenti la normativa antimafia. Tali dichiarazioni vanno rilasciate barrando le apposite caselle previste sul modello della comunicazione.

8.1 Modalità di presentazione

La comunicazione e la dichiarazione sostitutiva devono essere presentate, esclusivamente in via telematica, al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, con le seguenti modalità:

- direttamente, da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;
- tramite una società del gruppo³⁷;
- tramite un intermediario abilitato³⁸ indicati nell'articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998 (professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti).

La presentazione è effettuata mediante i servizi resi disponibili nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate³⁹.

8.2 Termini ordinari di presentazione dei modelli per l'accesso al “bonus pubblicità”

Come sopra precisato:

- **dal 1° al 31 marzo** di ciascun anno va presentata la “Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta”;

³³Art. 4, c. 3 del DPCM 90/18

³⁴Art. 2 del Provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'Editoria del 31.07.2018

³⁵<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/Schede/Agevolazioni/Credito+di+imposta+Investimenti+pubblicitari+incrementali/Scheda+informativa+Investimenti+pubblicitari+incrementali/?page=schedeagevolazioni>

³⁶<http://informazioneeditoria.gov.it/attivita/altre-misure-di-sostegno-alleditoria/credito-di-imposta-su-investimenti-pubblicitari-incrementali/>

³⁷se la società appartiene ad un gruppo ai sensi dell'art. 3, c. 2-bis, del DPR n. 322/98

³⁸Art. 3, c. 3 del D.P.R. n. 322/98 (professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti)

³⁹Art. 3, c. 3 del Provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'Editoria del 31.07.2018

- **dal 1° al 9 febbraio** dell'anno successivo va presentata la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”.

8.3 Termini ordinari di comunicazione del credito d'imposta fruibile

Entro il 30 aprile di ciascun anno, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri forma un elenco dei soggetti richiedenti il credito di imposta con l'indicazione dell'eventuale percentuale **provvisoria** di riparto in caso di insufficienza delle risorse e l'importo teoricamente fruibile da ciascun soggetto dopo la realizzazione dell'investimento incrementale. L'elenco verrà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento⁴⁰.

L'ammontare del credito d'imposta effettivamente fruibile da ciascun richiedente è disposto con provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri che sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso dopo l'accertamento in ordine agli investimenti effettuati.

TABELLA RIASSUNTIVA TERMINI ORDINARI

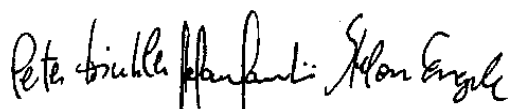
Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta	01.03 - 31.03 di ciascun anno
Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati	01.01 – 9.2 dell'anno successivo
Pubblicazione sul sito del Dipartimento per l'informazione e l'editoria del C.d.M. dell'elenco dei soggetti richiedenti il credito di imposta e importo teoricamente fruibile	entro il 30.04 di ciascun anno
Pubblicazione sul sito del Dipartimento per l'informazione e l'editoria del C.d.M. dell'elenco dei soggetti richiedenti il credito di imposta e importo effettivamente fruibile	dopo l'accertamento degli investimenti effettuati

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili



Allegati

“Bonus pubblicità” - incarico allo Studio Winkler & Sandrini

⁴⁰Art. 5, c. 3 del DPCM 90/18

A

Winkler & Sandrini
Via Cavour 23/c
39100 Bolzano (BZ)
E-Mail: info@winkler-sandrini.it
Fax 0471/062829

Oggetto: “Bonus pubblicità” - incarico allo Studio Winkler & Sandrini

Con la presente intendiamo incaricare il Vostro Studio per:

“Bonus pubblicità” 2026

- ☐ la predisposizione
 - ☐ l'invio telematico
- della “Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta”
e
- ☐ la predisposizione
 - ☐ l'invio telematico
- della “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”
- ☐ rilascio dell'attestazione di effettuazione delle spese pubblicitarie
ai sensi dell'art. 4, c. del DPCM 90/2018

Persona di riferimento per chiarimenti:

Nome: _____ Cognome: _____

E-mail: _____

Tel. N. _____

Ragione sociale : _____

Data

Firma